



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa

II^ COMMISSIONE CONSILIARE

Riunione del 08/09/2016

Convocata il 01/09/2016 avviso nr. Prot.

Oggetto della discussione:

- 1) *Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'Esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.*
- 2) *Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 — approvazione Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e approvazione Verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi 2016.*
- 3) *Approvazione del nuovo regolamento per il servizio di economato.*

Atti trasmessi in data 30/08/2016 e 31/08/2016 note nr. Prot. 7577 - 7614

Sono presenti/assenti per la II^ Commissione Consiliare:

I Consiglieri	Presente
1. Carmelita Girasole (Presidente)	Presente
2. Monaco Paolo (vice presidente)	Presente
3. Salvatore Gallo (Componente)	Presente
4. Sandra Giardina (Componente)	Assente
5. Carmela Spada (Componente)	Presente

Partecipa

1. Il responsabile del 2° Settore Dott. Puzzo
2. Sindaco dott. Carlo Scibetta

Verbale della seduta

Alle ore 19:00, verbalizzate le presenze e le assenze come sopra riportato, il Presidente nomina segretario verbalizzante il consigliere Paolo Monaco, alle ore 19:05 dichiara aperta la discussione.

1. *Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'Esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.*

Relazione il dott. Puzzo responsabile finanziario

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 12 che l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzativa; inoltre l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 (così come aggiornato a seguito del D.Lgs. 118/2011, del D.Lgs. 126/2014 e del D.L. 133/2016), pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 08/07/2016, esecutiva a: sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 01/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2016 - 2118, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;



Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui al l'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui ;

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua, a verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo ai cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Dato Atto, al fine di esitare quanto sopra, che con nota prot. 7097 del 09/08/2016 (allegata alla presente) il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili di Settore le seguenti informazioni:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
 - segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
 - verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare le necessità delle conseguenti variazioni;
 - verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.
- Tenuto Conto che i vari Responsabili di Settore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del bilancio e l'assestamento;

Dato Atto che i vari Responsabili di Settore hanno pure dichiarato, sempre nella medesima nota di riscontro alla richiesta prot. 7097/2016 inviata dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini della Verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi 2016 (Dichiarazione propedeutica ai fini della successiva redazione del D.U.P. 2017/2019):

- Che i programmi e i progetti fissati dall'Amministrazione quali obiettivi annuali e attribuiti alle aree di competenza e ai responsabili delle stesse sono in procinto di essere realizzati e garantiscono nel loro svolgimento il buon andamento della Amministrazione nonché la trasparenza dell'azione amministrativa svolta.

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

[Handwritten signatures]



Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario; Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 24 del 25/08/2016 e acquisito al Protocollo Generale dell'Ente con nota n. 7497 del 26/08/2016, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), coi decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di settore il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; il presidente propone di esprimere il **parere sul 1° punto all'o.d.g.**: i consiglieri presenti di maggioranza esprimono parere favorevole mentre il consigliere di minoranza si riserva di parlarne in consiglio.

Relativamente al 2° punto o.d.g.

- 2) *Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 — approvazione Documento Unico di programmazione (D.CU.P.) 2017-2019 e approvazione Verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi 2016.*

Relazione il dott. Puzzo responsabile finanziario

Premesso che:

- ✓ con il D.Lgs. n. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 e che, quindi, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono stati interessati dal processo di "semi-armonizzazione" e poi dal 01/01/2016 dalla completa "armonizzazione" dei propri sistemi contabili e di bilancio;
- ✓ con il D.Lgs. n. 126/2014 sono state apportate integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 267/2000, cd. T.U.E.L., le quali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015;
- ✓ con l'entrata in vigore "a regime" dal 2016 del nuovo ordinamento finanziario e contabile "armonizzato" e delle nuove procedure di costruzione dei bilanci, secondo il nuovo principio della programmazione, occorre predisporre ed approvare due nuovi documenti rappresentati dal "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE" (D.U.P.) e dal "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO" (B.P.F.);
- ✓ il D.U.P. 2016/2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 08/07/2016;
- ✓ il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 01/08/2016;
- ✓ il rendiconto della gestione 2015 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 26/04/2016;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate



sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze

RICHIAMATO inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Che secondo quanto stabilito dal punto n. 8 del Principio della Programmazione (Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il D.U.P.:

- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il sistema di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

[Handwritten signatures]



- la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del T.U.E.L. e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; essa sostituisce il Piano generale di sviluppo (P.G.S.);
- la Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica in un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione; essa sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.);
- non deve essere redatto su una modulistica standard;
- deve essere approvato dalla Giunta e, successivamente, corredato dal parere dei revisori
- deve essere presentato al Consiglio entro i termini di legge e deve essere approvato dal Consiglio nella sessione di bilancio;
- tiene conto, nella seconda parte della Sezione Operativa, della programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;

Rilevato che:

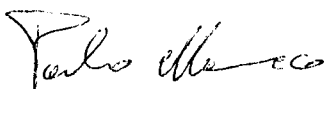
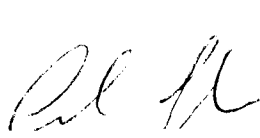
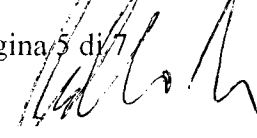
- l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
- il D.U.P. sarà "aggiornato" ove necessario entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (D.E.F.) e della prossima legge di stabilità e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all'ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;

Atteso che, alla luce della FAQ n. 7/2015 di ARCONET e del punto 4.2, lettera a), dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, in sede di approvazione e presentazione del D.U.P. 2017/2019, occorre provvedere anche alla *"verifica dello stato di attuazione dei programmi"* per il 2016, di cui all'art. 147-ter, comma 2, del T.U.E.L., in quanto tale verifica rappresenta un tassello fondamentale nel ciclo della programmazione dell'Ente risultando quindi particolarmente rilevante anche ai fini della nuova programmazione per il triennio successivo (2017 - 2019) e quindi condizione necessaria per poter procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, come, appunto, chiarito anche dalla Commissione Arconet, in risposta ad apposito quesito, e riportato nel Principio relativo alla programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 - punto 4.2 lettera a);

Preso atto, a tal fine, del contenuto delle relazioni dei Responsabili di Settore sullo stato di attuazione dei programmi e delle attività sinora svolte nell'anno 2016, allegate e parte integrante del presente atto, e che risultano conformi a quanto previsto dal DUP approvato con la deliberazione consiliare n. 45 del 08/07/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 25/08/2016, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale:

1. E' stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione



alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

2. E' stata approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

La presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e verificata la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.

Il presidente, dopo la dettagliata relazione del responsabile del settore finanziario Dott. Puzzo, propone di esprimere **il parere sul 2° punto all'o.d.g.** i consiglieri presenti di maggioranza esprimono parere favorevole mentre il consigliere di minoranza si riserva di parlarne in consiglio.

Relativamente al 3° punto o.d.g.

3) Approvazione del nuovo regolamento per il servizio di economato.

Relazione il dott. Puzzo responsabile finanziario

Il Titolo II del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 è stato modificato ad opera del D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, al fine di renderlo coerente con l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili disciplinata dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118; richiamati:

- l'art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale demanda al regolamento di contabilità l'istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
- l'art. 142 del Regolamento comunale di contabilità, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 01/08/2016, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, in attuazione della norma di legge sopra riportata, istituisce il servizio di economato dell'ente;
- il Regolamento per il servizio economato, approvato con propria deliberazione n. 54 in data 30/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tenuto conto che, coerentemente con le indicazioni fornite dall'AVCP sopra citate, l'economista comunale, nella gestione delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, agisce in piena autonomia e sotto la propria responsabilità, applicando le disposizioni del codice civile e ponendo in essere contratti di diritto privato, per i quali non trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 163/2006, nella legge n. 136/2010 e le conseguenti disposizioni previste per i pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento per il servizio economato, al fine di adeguarne le disposizioni:

- all'ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000, nel decreto legislativo n. 118/2011, nel decreto legislativo nr. 126/2014;
- alle mutate esigenze organizzative e gestionali dell'ente;
- al nuovo quadro normativo che presiede l'acquisizione di beni e servizi e la gestione delle spese di non rilevante ammontare;



- alle disposizioni contenute al Capo V (Servizio di Economato ed Agenti Contabili), Titolo I (Servizio di Economato), artt. da 142 a 151 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 01/08/2016;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidare al servizio di economato le seguenti funzioni (sulla base, peraltro, di quanto già previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità):

- gli approvvigionamenti di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali;
- il servizio di cassa economale per la riscossione di entrate, il pagamento delle spese di modesta entità, la distribuzione di carta da bollo e marche da bollo, la custodia, dei valori;
- a gestione dei magazzini per la conservazione e la distribuzione dei materiali approvvigionati;
- la tenuta e la conservazione degli inventari dei beni mobili;
- il servizio degli oggetti ritrovati;
- il servizio automezzi.

Il presidente, dopo la dettagliata relazione del responsabile del settore finanziario Dott. Puzzo, propone di esprimere il parere sul 3° punto all'o.d.g. i consiglieri presenti di maggioranza e il consigliere presente di minoranza esprimono parere favorevole.

Alle ore 19:45 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale del quale viene data la lettura a tutti i partecipanti.

Il Presidente II^a Commissione Consiliare

Il Segretario II^a Commissione Consiliare